

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: Legge di bilancio 2023 n.197 del 29/12/2022 – rinuncia allo stralcio automatico per i carichi iscritti a ruolo e affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e presa d'atto della definizione agevolata prevista per gli stessi.

Richiamati:

- la Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”
- il D.M. 16 febbraio 2018 recante la “Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”, con il quale è stata istituita la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone – Udine (con sede legale ad Udine in Via Morpurgo, n.4 e sede secondaria a Pordenone, in Corso Vittorio Emanuele II, n.47)
- il DPR n. 0170/Pres del 28 agosto 2018 con il quale viene nominato il Consiglio camerale della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine;
- la Deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 08/10/2018 avente per oggetto “Elezione del Presidente” con al quale veniva nominato il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone-Udine”;
- la Deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 06.11.2018 avente per oggetto “Elezione della Giunta camerale”;
- il D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i. ed in particolare la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;
- la Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990
- il DPR 2/11/2005, n. 254: “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

visto l’articolo 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n.580, come modificato dall’art.17 della legge 23 dicembre 1999 n.488, dall’art.44 della legge 12 dicembre 2002, n.273 e dall’art.1 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010;

visto il Decreto 11/05/2001 n.359 recante “Regolamento per l’attuazione dell’art.17 della legge 23/12/1999, n.488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 e n.472 e successive modifiche e integrazioni;

visto il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n.54 recante “Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n.27”;

visto il “Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di natura tributaria applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio”, proposto con delibera di Giunta camerale n.49 del 20.12.2018 ed in seguito adottato con delibera di Consiglio n.02 del 07.01.2019;



vista la Legge del 29/12/2022, n. 197 “Legge di bilancio 2023” che all’art.1 - comma 222 dispone l’automatico annullamento, alla data del 31/03/2023 dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici previdenziali;

considerato che l’art.1 – comma 227 della stessa Legge n.197/2022 precisa che per i debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici previdenziali, tra cui sono ricomprese le Camere di commercio, l’annullamento automatico di cui al comma 222 sopra citato opera solo per le somme dovute, a tale data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (di cui all’art.30, comma1, del DPR n.602/1973);

dato atto che lo stesso comma precisa che “Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”;

visto l’art.1, comma 228, della stessa Legge n.197/2022 che prevede che, relativamente alle sanzioni amministrative, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi e pertanto “L’annullamento automatico non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”;

valutato che l’art.1 – comma 229 della stessa Legge n.197/2022 dispone che gli Enti creditori come le Camere di commercio possono esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (evitando pertanto lo stralcio delle sanzioni e degli interessi dovuti) adottando, entro il 31 gennaio 2023 uno specifico provvedimento da comunicare all’Agente della riscossione, con le modalità previste e dando contestualmente notizia dell’adozione del predetto provvedimento mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale;

tenuto conto che l’art.1, commi da 231 a 248, consentono e disciplinano la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che accorda l’estinzione del debito versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione delle cartelle di pagamento;

tenuto conto, inoltre, che l’art.1 comma 235 della medesima Legge prevede che il debitore manifesta all’Agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità esclusivamente telematiche, che lo stesso pubblica nel proprio sito internet;

vista la nota di Unioncamere nazionale del 17/01/2023, in cui viene riassunto il contenuto della sopra citata Legge di bilancio 2023 e si ricorda l’opportunità dell’adozione di un provvedimento formale, qualunque sia la scelta che l’Ente creditore intende perseguire;

dato atto che con la predetta nota Unioncamere nazionale suggerisce, ferma restando la piena autonomia decisionale delle Camere di commercio, l’opportunità di non applicare ai ruoli emessi lo stralcio parziale previsto dalla Legge per il ridotto impatto che esso ha sul debitore e l’onere pieno per le Camere di commercio;



considerato che con precedente Decreto Legge del 23/10/2018 n.119 art.4 era stato già disposto uno stralcio totale dei debiti fino a mille euro per carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

verificato che la Legge di bilancio 2023 ricomprende queste annualità già stralciate per i carichi fino al 31 dicembre 2010 e integra le successive cinque annualità di carichi affidati all'Agente della riscossione, fino al 31 dicembre 2015;

dato atto che i ruoli affidati all'Agente della riscossione dall'anno 2011 all'anno 2015 riguardano il diritto annuale di competenza delle annualità dal 2008 al 2012 per un importo del credito complessivo riferito a diritto, pari ad euro 5.603.591,22 e riferito a sanzioni ed interessi pari a complessivi Euro 1.932.098,43, completamente svalutati;

tenuto conto che nel periodo dal 2018 (data di accorpamento delle ex Camere di commercio di Pordenone e di Udine) al 2022 la Camera di commercio ha incassato per questi ruoli sanzioni ed interessi per un importo complessivo pari a quasi 42.000 Euro, che costituisce una sopravvenienza attiva, componente positiva di reddito;

dato atto che, nel caso in cui la Camera di commercio stabilisca di non applicare le disposizioni del comma 227 (mantenimento integrale dei carichi a ruolo, comprensivi di sanzioni ed interessi), si garantirebbe anche per gli anni futuri la possibilità di incassi residui su tali crediti, che costituiscono componenti positive di reddito;

tenuto conto, che la scelta per l'Ente creditore deve essere la medesima per tutti i carichi complessivamente affidati e che, pertanto, anche sui carichi relativi alle sanzioni amministrative, che sono di importo ridotto e residuale risulta necessario adottare una decisione in merito all'applicazione del comma 228, della Legge 29/12/2022 n. 197, sopra citata;

tenuto conto che con lo stralcio parziale le procedure esecutive da parte dell'Agente di riscossione devono comunque proseguire per il recupero del capitale;

dato atto pertanto che i costi dell'attività di riscossione addebitati all'Ente camerale non subiscono riduzioni a seguito dello stralcio dei ruoli relativi a sanzioni ed interessi;

dato atto, inoltre, che la decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta un danno per le imprese, dato che hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a mille euro, come sopra ricordato;

ravvisata, pertanto, l'opportunità di mantenere i suddetti carichi a ruolo anche per la componente di sanzioni ed interessi, stabilendo di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente del comma 228, della citata Legge 29/12/2022 n. 197, sopra citata, dandone immediata comunicazione all'Agente della Riscossione e dandone notizia sul sito istituzionale;

considerata l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento che deve essere trasmesso all'Agente della riscossione e pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio entro il 31 gennaio 2023, nell'impossibilità di convocare la Giunta in tempo utile;

tutto ciò premesso e considerato,

il Presidente



D E T E R M I N A

Di considerare le premesse parte integrante della presente determinazione e, sulla base delle stesse, di:

- 1) non dare applicazione ai commi 227 – 228 che prevedono l'annullamento automatico delle somme dovute a titolo di interessi, di sanzioni e interessi di mora (di cui all'art.30, comma1, del DPR n.602/1973);
- 2) confermare, pertanto, i crediti dovuti da parte dei contribuenti per le iscrizioni a ruolo affidate all'Agente della Riscossione dal 01/01/2011 al 31/12/2015;
- 3) trasmettere entro il 31/01/2023 tale decisione ad Agenzia delle Entrate Riscossioni, con le modalità dalla stessa indicate, e di dare notizia dell'adozione del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di commercio I.A.A. di Pordenone Udine;
- 4) delegare la dirigente dell'Area servizi di supporto dott.ssa Michela Mingone, a firmare le comunicazioni di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art.1, commi 227 e 228 della Legge n.197/2022, da trasmettere ad Agenzia delle Entrate Riscossioni congiuntamente al presente atto;
- 5) sottoporre la presente determinazione alla ratifica da parte della Giunta nella prossima riunione della stessa.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Da Pozzo